



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

Piazza D'Annunzio - 64010 Valle Castellana (Teramo) -
- telef. 0861-93130 fax 0861-93557 email: protocollo@comune.vallecastellana.te.it
Pec: postacert@pec.comune.vallecastellana.te.it

Prot. n. 621 DEL 26/01/2021

ORDINANZA N. 2 DEL 26.01.2021

OGGETTO: Ordinanza Ingiuntiva, (art. 18 Legge n. 689/1981) per omesso pagamento dei verbali di illecito amministrativo n. 04/2020 n. 06/2020 e n. 09/2020 sollevati dal Raggruppamento Carabinieri Parco Stazione di Rocca Santa Maria nei confronti del Sig. [REDACTED]

IL SINDACO

VISTI i verbali di contestazione di illecito amministrativo n. 04/2020 del 07.02.2020, n. 06/2020 del 12.02.2020 e n. 09/2020 del 18.02.2020 emessi dagli Ufficiali in servizio presso la Stazione dei Carabinieri Parco di Rocca Santa Maria (TE) per violazione delle norme previste nell'Ordinanza n. 02 del 03.07.2003 del Sindaco del Comune di Valle Castellana (TE), nei confronti del Sig. [REDACTED] nato a [REDACTED], il [REDACTED] e residente a [REDACTED] c.f. [REDACTED] in quanto lo stesso ricoverava un gregge di ovini in uno stazzo realizzato a distanza inferiore a metri 300 dal centro abitato di Brannisco di Macchia Da Sole;

VISTO che i suddetti verbali di contestazione identificano l'avvenuto accertamento, quale momento conclusivo delle indagini, alla data di stesura degli stessi;

CONSIDERATO che i verbali di contestazione contengono tutti gli elementi necessari per la loro validità;

PRESO ATTO che i processi verbali di accertamento sono stati regolarmente notificati al trasgressore nelle date sopra citate perché presente sul posto, ma che si rifiutava di firmare, ricevendone copia;

PRESO ATTO che il trasgressore è stato reso edotto della facoltà di procedere al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in forma ridotta entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi dell'art. 16 della Legge 24/11/1981 n. 689;

CONSIDERATO che non risulta agli atti che sia avvenuto nel termine di 60 giorni dalla contestazione, il pagamento in misura ridotta della somma dovuta di € 50,00 nel verbale 04/2020, di € 50,00 nel verbale 06/2020, di € 50,00 nel verbale 09/2020;

ESAMINATO lo scritto difensivo presentato in data 10.03.2020 prot. 1742 dal Sig. ██████████ e ritenuto che dallo stesso non risultano elementi tali da inficiare la fondatezza degli addebiti mossi dagli organi accertatori, come da risposta inviata al trasgressore via pec dal Comune di Valle Castellana in data 24.03.2020;

RITENUTO che dalla complessiva valutazione degli atti risulta provata la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione dei verbali sopra descritti;

ESAMINATI gli atti e tenuto conto delle circostanze, dell'azione svolta dal responsabile, dell'entità e della gravità della violazione, ai fini della quantificazione delle sanzioni da ascrivere;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 02 del 03.07.2003 emessa dal Sindaco del Comune di Valle Castellana (TE) che qui si intende per integralmente trascritta;

RILEVATO che la violazione prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00;

RITENUTO di dover determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell'art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione alla gravità della violazione (considerato che l'inosservanza delle norme dell'Ordinanza sopra esplicitata rappresenta un problema di inciviltà e di crudeltà verso gli animali), nella misura del doppio del minimo edittale previsto, pari alla somma di € 50,00, nel verbale 04/2020, di € 50,00 nel verbale 06/2020, di € 50,00 nel verbale 09/2020, oltre alle spese di procedura e notifica per un importo di € // e così per un totale complessivo di € **150,00**;

RITENUTO ALTRESI'

- che le motivazioni del presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990, sono state dettagliatamente espresse nei presupposti di fatto e nelle ragioni giuridiche sopra esposte;
- che la motivazione *per relationem* è pienamente legittima in quanto le ragioni alla base del provvedimento sono esplicate mediante riferimento ai verbali di accertamento n. 04/2020 del 07.02.2020, n. 06/2020 del 12.02.2020 e n. 09/2020 del 18.02.2020, che in quanto immediatamente contestati al Sig. ██████████ entrano nella sua sfera di conoscibilità legale e quindi nella sua disponibilità;
- che non sono applicabili i termini generali di cui all'art. 2 c. 3 della legge n. 241/1990, in quanto incompatibili con quelli previsti per il procedimento sanzionatorio della legge n. 689/1981, che risulta legge speciale;
- che non sono trascorsi i termini di prescrizione di cui all'art. 28 della legge 689/1981;

VISTO l'art. 18 della Legge 689/1981;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 18 della Legge 689/1981;

D E T E R M I N A

In complessivi € 150,00 (eurocentocinquanta/00) la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione indicata in premessa, (€ 50,00, nel verbale 04/2020, di € 50,00 nel verbale 06/2020, di € 50,00 nel verbale 09/2020, oltre alle spese di procedura e notifica per un importo di € //;

INGIUNGE

Al sig. [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente a [REDACTED] [REDACTED], c.f. [REDACTED] di provvedere al pagamento della somma complessiva di € 150,00 (euro centocinquanta/00), € 50,00, nel verbale 04/2020, € 50,00 nel verbale 06/2020, € 50,00 nel verbale 09/2020, mediante versamento sul c/c postale n. 10768646 intestato a Comune di Valle Castellana (TE) entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente atto, significando che, in difetto, si procederà all'esecuzione di cui all'art. 27 della Legge 689/1981.

Nella causale dovrà essere specificato: "Pagamento sanzione amministrativa – Ordinanza ingiunzione n. 02 del 26.01.2021

AVVERTE

Che avverso la presente Ordinanza – Ingiunzione di pagamento è ammessa, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla sua notificazione, OPPOSIZIONE avanti al Giudice di Pace territorialmente competente, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 22 e 22- bis della Legge 689/1981.

Dell'avvenuto pagamento di quanto sopra occorre dare notizia al Comune di Valle Castellana, facendo pervenire l'attestazione del versamento.

In mancanza di pagamento, nel predetto termine di 30 giorni, si darà corso agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 27 della sopra citata legge n. 689/81.

Che la presente Ordinanza verrà esposta all'Albo Pretorio del Comune di Valle Castellana per 15 gg, e pubblicata sul sito web istituzionale, previo oscuramento delle generalità dell'obbligato in solido.

Valle Castellana, 26.01.2021

IL SINDACO
DOTT. ING. CAMILLO D'ANGELO.

